

Newsletter n. 21 del 31 Ottobre 2019

1. REVISORI ENTI LOCALI - Parere favorevole del Consiglio di Stato alle modifiche al regolamento proposte dal Ministero dell'interno

Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo **schema di regolamento** che modifica la "*Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario*".

Nella relazione illustrativa il Ministero evidenzia le principali novità che verrebbero introdotte nel D.M. n. 23 del 2012 con lo schema di regolamento in esame:

- a) l'innalzamento dei **requisiti necessari** per assumere l'incarico di revisore dei conti negli enti minori (e dunque per i soggetti da inserire nella fascia iniziale, la n. 1), con **l'aumento da dieci a venti** dei previsti crediti formativi e l'introduzione del requisito di una preliminare qualificazione professionale;
- b) l'istituzione di un'**apposita fascia dell'elenco**, la n. 4), per i Comuni con popolazione almeno pari a 50.000 abitanti, le Province e le Città metropolitane, con la previsione di specifici requisiti, formativi e professionali, appositamente differenziati rispetto a quelli delle altre fasce, ovvero:
 - essere iscritti da almeno dieci anni nel registro dei revisori o nell'albo dei commercialisti;
 - aver svolto almeno tre incarichi revisionali di durata non inferiore a tre anni ciascuno, di cui almeno uno in enti della fascia n. 3);
 - aver conseguito almeno dieci crediti formativi (e ciò al fine di assicurare che l'incarico di revisore dei conti negli enti locali di maggiori dimensioni, demografiche e territoriali, venga conferito a soggetti in possesso di una professionalità accresciuta, adeguata ai contesti organizzativi di maggiore complessità);
- c) la previsione del potere ministeriale di **organizzare corsi e seminari** in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali, che consentano il conseguimento del requisito riferito al numero di crediti formativi annuali previsti dal regolamento stesso.

Il **Consiglio di Stato**, nell'adunanza del 10 ottobre 2019 (Numero 02636/2019), ha espresso **parere favorevole** sullo schema di decreto che modifica il vigente decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il *Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»*.

Secondo il Consiglio di Stato, "*le modifiche apportate sembrano inquadrarsi correttamente nell'ambito dei principi dettati dal legislatore (rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri e popolazione di ciascun comune, possesso di specifica qualificazione professionale) e risultano proporzionate e ragionevoli*".

Le modifiche evitano, inoltre, un impatto illegittimo su situazioni giuridiche soggettive di privati che, essendo oggi titolati a far parte degli organismi di revisione, potrebbero vedersene esclusi con l'applicazione dei nuovi criteri

Il Consiglio di Stato non manca, in ogni caso si rilevare come in questo caso, contrariamente a quanto accaduto in sede di adozione del primo regolamento, non sia stato preventivamente acquisito sullo schema di decreto in esame il parere della Conferenza Unificata, ma sia stata posta in essere esclusivamente un'informativa alla Conferenza.

In questo caso il Consiglio si mostra rigido: il Ministero dell'intento deve provvedere ad acquisire sullo schema di decreto in esame il parere della suddetta Conferenza, con l'obbligo di ritrasmettere al Consiglio di Stato il suddetto schema solo nel caso in cui, sulla base di tale parere, siano introdotte nel testo modifiche sostanziali e rilevanti.

Al di là di questo rilievo, il Consiglio di Stato, nel dare seguito all'esame del testo, non evidenzia rilievi particolari, salve alcune osservazioni più specifiche riguardanti alcuni profili rilevanti. Tra cui quella in cui si prevede che il regolamento di modifica entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Previsione da eliminare in quanto contrari al disposto dell'art. 10 delle preleggi.

Ricordiamo che su tale schema di decreto era già stato espresso parere favorevole anche da parte del **Garante per la protezione dei dati personali** con provvedimento del 12 giugno 2019, n. 129.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere del Consiglio di Stato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del parere del Garante Privacy clicca qui.](#)

2. D.L. N. 124/2019 - Pubblicato il DECRETO FISCALE collegato alla legge di bilancio 2020

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il **Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124**, recante "**Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili**".

Molte sono le novità introdotte. Elenchiamo le principali.

1) Prevista l'introduzione del **documento amministrativo semplificato telematico**, da adottare con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, la quale dovrà fissare i tempi e le modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa (art. 10)

2) Viene introdotta una norma nella quale si prevede che i **file delle fatture elettroniche vengano conservati per otto anni** dalla presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

a) **dalla Guardia di finanza** nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

b) **dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza** per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali (art. 14).

In sostanza, le fatture elettroniche nella loro interezza **saranno disponibili per tutte le attività di competenza dell'Amministrazione finanziaria** per tutto il periodo di tempo ragionevolmente necessario in pressoché tutti gli scenari prevedibili (omissione della dichiarazione, reati tributari, etc.).

3) A decorrere **dal 1° luglio 2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito (art. 15).

4) A partire **dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020**, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le **bozze dei seguenti documenti**:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

A partire **dalle operazioni IVA 2021**, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la **bozza della dichiarazione annuale dell'IVA**. (art. 16).

5) Per quanto riguarda **l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, viene disposto che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con

modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo (art. 17).

6) Apportate modifiche al regime di utilizzo del contante di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 231/23007.

I commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 231/2007 stabiliscono, rispettivamente:

“1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro”.

“3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia e' di 3.000 euro”.

La nuova norma dettata dal decreto fiscale prevede:

a) che a decorrere **dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di **2.000 euro**

b) che a decorrere **dal 1° gennaio 2022**, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di **1.000 euro** (art. 18).

7) Previsto un credito d'imposta sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate (art. 22).

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un **credito di imposta pari al 30 per cento** delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

8) Previste sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito (art. 23).

A partire **dal 1° luglio 2020**, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una **sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, **ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura ridotta**, e l'autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni.

All'accertamento delle violazioni provvedono gli organi che sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonché gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

9) Prevista la istituzione del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (art. 27).

Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.

Al Registro sono tenuti ad iscriversi le categorie di operatori indicate all'art. 27 del decreto in commento.

10) Disposizioni in materia di autotrasporto (art. 53)

Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziati ulteriori risorse, pari a complessivi **12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020**, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al **rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul**

territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

3. AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI - Stanziare risorse per il rinnovo del parco veicolare - Ulteriori risorse anche dal decreto fiscale

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019, i seguenti **tre decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**:

- 1) il **decreto 22 luglio 2019** recante le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2019;
- 2) Il **decreto 27 agosto 2019** recante modifica del decreto 22 luglio 2019;
- 3) il **decreto 11 ottobre 2019** recante disposizioni di attuazione delle misure incentivanti per le imprese di autotrasporto per l'annualità 2019.

In particolare il **decreto del 22 luglio 2019** – in vigore dal 25 ottobre 2019 - disciplina le **modalità di erogazione** delle risorse finanziarie in favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, **per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare e per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.**

Possono proporre domanda:

- a) le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite in forma di società cooperativa o di consorzio con attività esterna, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.);
- b) le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate iscritte all'Albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto (art. 5, comma 1).

Il decreto stabilisce la ripartizione delle risorse finanziarie relative all'anno 2019, **nel limite di spesa pari a euro 25.000.000**, fra le varie tipologie d'investimento fatto salvo quanto dovuto alla società «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni», quale soggetto gestore dell'attività istruttoria.

Il **decreto 11 ottobre 2019** disciplina, in particolare. Le modalità operative della misura di incentivazione con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione ed alle connesse fasi di prenotazione e di rendicontazione nonché all'attività istruttoria.

Le domande potranno essere presentate secondo le modalità indicate all'art. 3 del citato decreto.

Vogliamo infine evidenziare che, secondo quanto previsto dall'**art. 53 del D.L. n. 124/2019** (c.d. "Decreto fiscale"), al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, **in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione** per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, **sono stanziati ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020**, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al **rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.**

LINK:

[Per scaricare il testo dei tre decreti clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

4. START-UP INNOVATIVE - Il limite temporale dei 60 mesi - Passaggio ad altri regimi agevolati - Segnalazioni via PEC inviate dalle Camere di Commercio

La società start up – oltre avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ed essere in possesso di determinati e stringenti requisiti fissati dagli articoli 25 e ss. del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2019, che permette l'iscrizione in una sezione speciale del Registro delle imprese e di usufruire di una serie di agevolazioni fiscali compresa la non fallibilità dell'impresa - **deve essere costituita e deve operare da non più di 60 mesi dalla data di costituzione della domanda.**

L'unico limite temporale è dunque quello di **60 mesi**, previsto in via generale dal legislatore per il mantenimento della qualifica di start-up innovativa.

Una volta trascorso il periodo massimo di 60 mesi previsto per il mantenimento della qualifica di startup innovativa, la società **perde il diritto di essere iscritta nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese**, restando iscritta nella sola sezione ordinaria e, di conseguenza, **non potrà più fruire del regime di agevolazione previste per le start-up.**

Con parere del 21 marzo 2016, Prot. n. 79330, il Ministero dello sviluppo economico ha fatto presente che il decorrere del tempo che la legge stessa prevede come **causa di estinzione dell'iscrizione**, non ammette controdeduzioni da parte dell'impresa e che l'**ufficio competente**, una volta decorso il termine di applicazione della disciplina speciale, **deve procedere, senza particolari procedure e in maniera autonoma, alla cancellazione dalla sezione speciale**, previa semplice "*notifica di cortesia*" alla società, da effettuarsi tramite posta elettronica certificata (PEC).

La cancellazione avverrà dunque d'ufficio da parte del Registro delle imprese, salvo il caso in cui la società stessa **richieda di passare alla sezione speciale per le PMI innovative**, istituita con il D.L. n. 3/2015. In quest'ottica, la PMI innovativa è una naturale evoluzione per la startup innovativa che, pur avendo superato i 5 anni di attività o i 5 milioni di fatturato, mantenga un chiaro carattere di innovatività. Il legislatore ha voluto quindi rendere il **passaggio da Start-up a PMI innovativa** il più semplice possibile.

Al fine di favorire la continuità tra i due regimi, le startup innovative che abbiano superato le soglie temporali o di fatturato previste dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (c.d. "Decreto Crescita 2.0") **possono accedere alla sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle PMI innovative, attraverso un meccanismo di conversione semplice e automatico.**

Le Camere di Commercio, applicando anche le direttive del Ministero dello sviluppo economico impartite a suo tempo con la **circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017**, inviano, con largo anticipo, sulla posta elettronica certificata (PEC) delle società interessate, una segnalazione ricordando la **possibilità di migrare senza soluzione di continuità da un regime agevolativo all'altro** avvalendosi della modalità semplificata rappresentata dal codice 070 della modulistica d'impresa.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

5. NOLEGGIO CON CONDUCENTE - Le osservazioni dell'AGCM in merito alle modifiche apportate alla L. n. 21/1992 - Chiesta l'immediata modifica/eliminazione di alcune norme introdotte con l'art. 10-bis della L. n. 12/2019

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 1° ottobre 2019, ha deliberato di formulare alcune osservazioni in merito ad alcune norme della legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21 ("*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*"), come modificata e/o integrata dall'**art. 10-bis ("*Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea*")** introdotto dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135.

Le osservazioni sono state pubblicate sul Bollettino n. 42, pubblicato il 21 ottobre 2019, pagg. 135 e ss.

Le nuove norme, come modificate e/o integrate dal richiamato art. 10-bis – si legge nella segnalazione - dispongono una **serie di obblighi che restringono sensibilmente l'operatività delle imprese di noleggio con conducente (NCC)**, quali in particolare:

- l'obbligo di avere la sede e la rimessa nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con la possibilità di disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune autorizzante;
- l'obbligo della prenotazione del servizio presso la sede o la rimessa, anche servendosi di strumenti tecnologici;
- l'obbligo di iniziare e terminare ciascun servizio presso la rimessa.
- l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente che svolge il servizio di NCC di un foglio di servizio in formato elettronico, riportante: 1) *targa veicolo*; 2) *nome del conducente*; 3) *data, luogo e chilometri di partenza e arrivo*; 4) *orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio*; 5) *dati del fruitore del servizio*.

Inoltre, è prevista la possibilità per i Comuni di chiedere, per ogni singolo servizio svolto all'interno del territorio comunale o delle aree a traffico limitato, una comunicazione preventiva attestante il rispetto dei requisiti di legge e i dati relativi al singolo servizio e, eventualmente, di far pagare l'accesso a quanti svolgano il servizio di NCC al di fuori del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

La nuova disciplina prevede poi una moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di NCC sull'intero territorio nazionale sino alla realizzazione di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese di taxi e di NCC, che dovrà essere istituito entro il 13 febbraio 2020.

Infine, l'attività degli operatori innovativi, vale a dire delle piattaforme tecnologiche di intermediazione della domanda e dell'offerta di servizi di mobilità non di linea, sarà disciplinata da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'AGCM, in più occasioni (tra cui la segnalazione AS1354 del 1° marzo 2017; l'audizione alla Commissione trasporti della Camera del 16 gennaio 2019) ha formulato le proprie proposte per una **riforma organica e complessiva dei servizi di mobilità non di linea** che tenesse inopportuna considerazione le rilevanti innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute dal lato dell'offerta e facesse fronte alle esigenze di una domanda di servizi in forte crescita, che tende a **non distinguere più tra servizi di piazza soggetti ad obblighi di servizio pubblico (taxi) e servizi su prenotazione a libero mercato (NCC)**, il tutto a beneficio dei consumatori finali.

Per quanto precede, l'Autorità ritiene necessaria una riforma organica e complessiva del settore della mobilità non di linea che tenga conto:

- 1) dell'esigenza di procedere quanto più possibile a un'equiparazione tra i servizi taxi e le altre forme di mobilità non di linea;
- 2) dell'ingresso nel settore di nuovi servizi a forte contenuto tecnologico, che hanno modificato radicalmente il paradigma di funzionamento del settore stesso, rendendo obsoleta la legge quadro 21/1992;
- 3) dell'esigenza di introdurre misure a favore degli operatori soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti dell'apertura e dell'allargamento del settore.

Nelle more di tale processo di riforma, che comunque l'Autorità ritiene oramai improrogabile, si auspica, come intervento di breve periodo, **la modifica – ovvero l'eliminazione – di quelle norme definitivamente introdotte nella legge n. 21/92 dall'art. 10-bis del decreto 135/18, convertito con la legge n. 12/19**, idonee a mantenere o addirittura a rafforzare ingiustificate restrizioni concorrenziali nel settore della mobilità non di linea.

Nel concreto, l'AGCM chiede **l'immediata modifica/eliminazione delle norme introdotte dall'art. 10 bis, che contribuiscono a restringere la concorrenza in danno degli NCC**, in particolare di:

- 1) modificare il comma 1, dell'articolo 3, della legge 21/1992 e il comma 4, primo periodo, dell'art. 11 nel senso di eliminare ogni limitazione alle modalità di prenotazione del servizio di NCC;
- 2) abrogare tutte le norme della legge 21/1992 che di fatto determinano restrizioni territoriali all'operatività delle imprese NCC e, dunque, il comma 3 dell'articolo 3 e il comma 4 dell'articolo 11, nonché l'articolo 5-bis e l'articolo 8, comma 3;
- 3) abrogare il comma 6 dell'articolo 10-bis del decreto 135/2018 che introduce una moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni NCC sino alla realizzazione del registro nazionale.

LINK:

[Per consultare il Bollettino n. 42/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'audizione del 16 gennaio 2019 clicca qui.](#)

6. ALBO GESTORI AMBIENTALI - I responsabili tecnici dispensati dalle verifiche - Chiarimenti da Comitato Nazionale

Con la **Circolare n. 10 del 16 ottobre 2019**, recante: "*Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017*", l'Albo Nazionale Gestori Ambientali chiarisce che il **sogetto dispensato dalle verifiche** ai sensi dell'art. 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017 (ossia il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno vent'anni) se intende svolgere la funzione di responsabile tecnico **per altri settori di attività**, dovrà sostenere la **verifica iniziale** costituita dal **modulo obbligatorio** per tutte le categorie e da almeno un **modulo specialistico**, come previsto dalla delibera n. 4 del 25 giugno 2019.

Ricordiamo che i criteri e le modalità per lo **svolgimento della verifica di idoneità** sono stati definiti dal Comitato nazionale dell'Albo Gestori ambientali, inizialmente con la Delibera n. 7 del 30 maggio 2017, poi sostituita dalla Delibera n. 4 del 25 giugno 2019.

La domanda di iscrizione alla verifica di idoneità va presentata esclusivamente per via telematica accedendo al sito dell'Albo nazionale gestori ambientali, e compilando l'apposito modulo, indicando, tra l'altro, la data, la sede e il modulo per il quale intende sostenere la verifica.

Il candidato riceve successivamente, via e-mail, conferma dell'iscrizione con l'indicazione della data, della sede e dei moduli specialistici oggetto della verifica.

La domanda deve essere presentata non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 10/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Delibera n. 4/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Delibera n. 6/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sito dell'Albo nazionale per procedere all'iscrizione clicca qui.](#)

7. ENTI DEL TERZO SETTORE - Il regime fiscale applicabile fino alla operatività del Registro Unico Nazionale anche senza adeguamento dello statuto - Chiarimenti dall'Agencia delle entrate

Le ONLUS, le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali previgenti, fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (cd. "RUNTS"), anche nelle more del mancato adeguamento dello statuto alle disposizioni del Codice del terzo settore, sempre che siano in possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti.

Lo ha chiarito l'Agencia delle Entrate con la **risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019**, emanata in risposta ad una istanza di consulenza giuridica con la quale il Forum Nazionale del Terzo Settore ha chiesto di conoscere se un ente iscritto in uno dei registri previsti dall'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore - CTS) che, entro il termine ivi indicato, non proceda all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nel medesimo decreto, possa continuare – fino all'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS).

L'Agencia ricorda:

- quanto stabilito dall'**articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017**;

- i successivi chiarimenti che sono arrivati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con **circolare n. 13 del 31 maggio 2019** e

- quanto successivamente stabilito con l'**articolo 43, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019**, che ha, tra l'altro, previsto, in deroga a quanto disposto dal comma 2 del citato art. 101, la **proroga dei termini** per l'adeguamento degli statuti delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione **al 30 giugno 2020**.

Sulle conseguenze derivanti dal mancato adeguamento degli statuti nei termini normativamente previsti da parte delle associazioni di promozione sociale (APS) e delle organizzazioni di volontariato (ODV), la citata circolare n. 13/2019 pone in correlazione l'articolo 101, comma 2, del CTS con la disciplina dell'istituto della trasmigrazione dei registri esistenti, di cui all'articolo 54 del medesimo Codice, in base al quale *"gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore"*.

A seguito di tale trasmigrazione, spetterà, dunque, all'ufficio del RUNTS territorialmente competente esercitare le attività di controllo ed eventualmente richiedere informazioni o documenti mancanti.

In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei rispettivi registri continueranno ad essere considerati APS e ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica.

Per quanto riguarda le ONLUS, la citata circolare fa riferimento al contenuto dell'articolo 102, comma 2, lettera a), del Codice ed esplicita che la disciplina relativa alle ONLUS **resterà in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice**.

Stante il "il perdurare, nel periodo transitorio, dell'efficacia delle disposizioni recate" dal D.Lgs. n. 460 del 1997, la circolare afferma che la verifica dello statuto alle nuove disposizioni codicistiche **dovrà essere condotta dall'ufficio del RUNTS territorialmente competente**.

Ciò posto, per quanto riguarda le **conseguenze fiscali derivanti dal mancato adeguamento degli statuti**, anche alla luce di quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella citata circolare, l'Agencia ritiene che:

- un ente iscritto in un registro previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (ODV- Organizzazione di volontariato) o iscritto in un registro previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (APS – Associazioni di Promozione Sociale) **possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate**, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma 2, dell'articolo 104 del Codice **anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020** alle disposizioni inderogabili del Codice;

- un ente iscritto all'Anagrafe delle ONLUS prevista dall'articolo 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, **possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dallo stesso D.Lgs.n. 460/1997**, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al termine di cui al comma 2, dell'articolo 104 del Codice, **anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice.**

Tale conclusione è confermata dall'articolo 5-sexies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice **continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice.**

LINK:

[Per un approfondimento di tale argomento e per scaricare il testo della risoluzione n. 89/E/2019 clicca qui.](#)

8. ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - Accesso ai benefici fiscali solo con l'iscrizione nei registri regionali del volontariato - Chiarimenti dall'Agenzia delle entrate

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'iscrizione nei "registri generali delle organizzazioni di volontariato" costituisce una condizione necessaria affinché l'organizzazione possa accedere ai benefici fiscali previsti ai fini dell'IVA.

Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 445 del 29 ottobre 2019**, resa ad una Associazione, senza finalità di lucro e regolarmente iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato tenuto dalla Regione, che ha chiesto di conoscere se l'importo ricevuto da un Ministero per lo svolgimento di una determinata attività su base convenzionale sia o meno da assoggettare ad IVA e, conseguentemente, se sia possibile emettere una semplice nota di debito in luogo della fattura elettronica.

L'Agenzia delle entrate ricorda che l'articolo 8, comma 2, primo periodo della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevede che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, **non si considerano cessioni di beni**, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Tale disposizione è stata abrogata ad opera dell'articolo 102, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore - CTS) con effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 104, comma 2, del CTS).

Pertanto, ad oggi, il citato articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991 è da considerarsi pienamente vigente e si applica alle sole organizzazioni di volontariato che possono qualificarsi come tali ai sensi della disciplina contenuta nella medesima legge n. 266 del 1991.

Ne consegue che l'iscrizione nei "registri generali delle organizzazioni di volontariato" costituisce una condizione necessaria affinché un'organizzazione di volontariato possa accedere ai benefici fiscali previsti, ai fini dell'IVA, dall'articolo 8.

Ad ulteriore precisazione, l'articolo 33, comma 3, del CTS dispone che *"per l'attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate"*.

Alla luce del quadro normativo appena ricostruito, che resterà in vigore fino al termine di cui all'articolo 104, comma 2, del CTS, si ritiene che affinché un'organizzazione di volontariato possa beneficiare dell'agevolazione fiscale, ai fini dell'Iva, prevista dall'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

- **iscrizione dell'ente di volontariato nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome**; iscrizione che implica nel contempo la sussistenza, da parte delle medesime organizzazioni volontariato, dei requisiti di cui al predetto articolo 3 della legge n. 266 del 1991;

- le somme ricevute dall'ente di volontariato devono costituire **mero rimborso delle spese effettivamente sostenute** nello svolgimento dell'attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità.

Nel caso di specie, le somme versate dal Ministero all'Associazione per lo svolgimento dell'attività svolta su base convenzionale non devono essere assoggettate ad IVA per carenza del presupposto oggettivo, come previsto dall'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991. Conseguentemente,

relativamente a dette attività, l'Associazione non è tenuta ad aprire la partita IVA né ad emettere la fattura elettronica nei confronti dello stesso Ministero.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta n. 445/2019 clicca qui.](#)

9. CRISI D'IMPRESA - Pubblicato il documento sugli indici dell'allerta

Il 26 ottobre scorso, in occasione del Convegno Nazionale "La crisi d'impresa", organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), è stato presentato un documento contenente i **nuovi indici di allerta previsti dal Codice della crisi e dell'insolvenza**, che dovranno essere esaminati dal Ministero dello sviluppo economico per la relativa approvazione.

Si ricorda al riguardo che l'art. 13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 assegna al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, il compito di **elaborare con cadenza almeno triennale**, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica, gli indici che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

Il documento si compone di **due parti**:

- la prima contenente gli indici di allerta, i quali saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico mediante apposito decreto;
- la seconda parte (non soggetta ad approvazione ministeriale) contenente la nota metodologica per il relativo calcolo e applicazione.

L'esame svolto dal CNDCEC per la messa a punto degli indici è stato effettuato con un metodo scientifico basato sull'analisi storica dei bilanci messi a disposizione da Cerved su un campione di aziende che hanno manifestato negli anni elementi di insolvenza.

I **cinque indici** sono:

- indice di **sostenibilità degli oneri finanziari** in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- indice di **adeguatezza patrimoniale** in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- indice di **ritorno liquido dell'attivo** in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- indice di **liquidità** in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- indice di **indebitamento previdenziale e tributario** in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

LINK:

[Per consultare il comunicato stampa del CNDCEC clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del documento \(Bozza del 19 ottobre 2019\) clicca qui.](#)

10. GARA PUBBLICA - I partecipanti non possono opporsi alla richiesta di accesso agli atti - Ordinanza del TAR della Basilicata

La partecipazione di una impresa ad una gara ad evidenza pubblica comporta la rinuncia dei partecipanti a formulare riserve o opposizioni all'accesso agli atti da parte dei soggetti interessati.

Lo stabilisce il **TAR della Basilicata con l'ordinanza n. 727, del 2 ottobre 2019**, su ricorso proposto da parte di una società partecipante ad una gara alla quale è stato rifiutato l'accesso alla "documentazione di gara", ai "verbali di gara ed i relativi allegati" e alla documentazione amministrativa e l'offerta tecnica, presentate dalla società aggiudicataria.

Nell'ambito di tutti i procedimenti di evidenza pubblica - si legge nell'ordinanza - non sussiste alcuna esigenza di tutelare la riservatezza dei singoli candidati, in quanto tali procedure risultano caratterizzate da una competizione e da un giudizio di relazione fra tutti i concorrenti, i quali, partecipando alla selezione, deve ritenersi che abbiano implicitamente già acconsentito all'accesso dei loro elaborati, che, peraltro, una volta acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo, escono dalla sfera giuridica personale dei concorrenti, i quali perciò non assumono più la veste di controinteressati al diritto di accesso.

Inoltre, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 nei procedimenti di affidamento di contratti pubblici **sono esclusi dal diritto di accesso** "le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali".

Da tale norma, secondo il TAR, si desume agevolmente che **deve essere senz'altro consentito l'accesso alla documentazione amministrativa ed all'offerta economica**, mentre possono essere sottratte all'accesso esclusivamente le parti delle offerte tecniche, caratterizzate dal regime di segretezza di cui all'art. 98, D.Lgs. n. 30/2005, in quanto può nuocere al patrimonio aziendale soltanto la divulgazione e/o diffusione di "disegni e modelli" ex artt. 31-44, "invenzioni" ex artt. 45-81 o "modelli di utilità" ex artt. 82-97 D.Lgs. n. 30/2005 oppure di "segreti tecnici e/o commerciali" non "facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore" e che sono sottoposti "a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete", dalla cui conoscenza può derivare un indebito vantaggio commerciale all'interno del mercato di riferimento e/o può avvantaggiare ingiustificatamente i concorrenti in vista della partecipazione ad altre gare di oggetto analogo.

A seguito di quanto sopra il TAR per la Basilicata ha dato ordine al Dirigente dell'ente appaltante di consentire alla ricorrente la **visione e l'estrazione di copia anche della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica, presentate dalla società aggiudicataria.**

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza clicca qui.](#)

11. BANDI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - Attenzione alle clausole - Richiamo del Garante Privacy

E' scorretto obbligare l'assicurazione vincitrice ad assumere l'incarico di responsabile del trattamento.

Le pubbliche amministrazioni non devono inserire nei bandi di gara per i servizi assicurativi, l'obbligo per le compagnie aggiudicatarie di assumere l'incarico di responsabile del trattamento dei dati. L'assicurazione, infatti, ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati e della normativa di settore, mantiene la sua autonomia decisionale, in qualità di titolare del trattamento.

Lo ha chiarito il Garante per la privacy nel parere fornito a una società assicuratrice che si lamentava di non poter partecipare a gare per l'affidamento dei servizi assicurativi a causa di alcune clausole in merito al trattamento dei dati, a suo avviso errate, imposte dagli enti aggiudicanti.

Alcuni enti pubblici, nonché alcune società controllate o partecipate, nel predisporre i capitolati, avevano infatti previsto l'obbligo contrattuale per le compagnie che offrivano servizi assicurativi (come polizze sugli infortuni o sulla responsabilità civile di terzi) di riconoscere la titolarità della Pubblica Amministrazione per le decisioni in merito al trattamento dei dati personali.

Nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha precisato, invece, che la compagnia assicurativa deve assumere la posizione di titolare autonomo del trattamento. L'ente aggiudicante e la compagnia assicuratrice perseguono, infatti, interessi separati e distinti, che impediscono all'assicurazione di porre in essere un trattamento di dati "per conto" dell'ente aggiudicante. Tale autonomia è particolarmente evidente nella fase di gestione dei sinistri, laddove la compagnia debba decidere se liquidare direttamente un sinistro senza particolari formalità, ovvero avviare più puntuali verifiche o anche resistere in giudizio.


Nel suo parere, il Garante ha inoltre sottolineato che la compagnia assicuratrice deve comunque agire nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dati personali. Potrà dunque utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto e non per altre, quali ad esempio il marketing.

In un'ottica di responsabilizzazione dei soggetti, pubblici e privati, che trattano i dati, prevista dal Regolamento europeo (GDPR), l'Autorità ha comunque rimarcato l'utilità di inserire nei bandi di gara clausole che consentano di selezionare contraenti in grado di fornire le più idonee garanzie in materia di protezione dei dati personali.

(Fonte: Newsletter n. 458 del 28 ottobre 2019)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)



12. CUBO DI RUBIK - Il Tribunale UE conferma l'annullamento del marchio tridimensionale

Dopo il marchio delle **scarpe Crocs** cade un altro copyright: ora anche il **cubo di Rubik** diventa di libera riproduzione. Questo perché le caratteristiche essenziali del gioco d'intelligenza – la forma a cubo e la capacità di rotazione su se stesso – non sono elementi da poter essere protetti con il "copyright". Lo ha sancito il **Tribunale dell'Unione europea, con la sentenza nella causa n. T-601/17 del 24 ottobre 2019, ECLI:EU:T:2019:765**.

Ecco i fatti. La società britannica Seven Towns ha ottenuto, nel 1999, la registrazione del famoso **cubo di Rubik** come marchio dell'Unione europea tridimensionale.

Successivamente, nel 2006, un produttore di giocattoli tedesco ha chiesto l'annullamento del marchio: a suo avviso, infatti, si tratterebbe di un oggetto che **può essere tutelato solo come brevetto e non come marchio**.

L'Ufficio europeo marchi e brevetti (EUIPO) ha respinto la domanda della società tedesca, la quale ha fatto ricorso e si è rivolta al Tribunale UE. Quest'ultimo inizialmente ha respinto il ricorso, confermando la validità del marchio.

Non si è dato per vinto il produttore tedesco che si è rivolto alla **Corte di giustizia UE**. Quest'ultima ha finalmente accolto il ricorso, annullando la decisione del Tribunale e quella dell'EUIPO e rinviando la questione nuovamente al Tribunale UE. Il quale, infine, ha dichiarato **illegittima la registrazione del cubo di Rubik come marchio**.

Con riferimento all'esame delle funzionalità delle caratteristiche essenziali del marchio controverso, il Tribunale UE ritiene, come aveva già sostenuto l'EUIPO, che *«la caratteristica essenziale costituita dalle linee nere che si incrociano, orizzontalmente e verticalmente, su ognuna delle facce del cubo, dividendo ciascuna di esse in nove piccoli cubi di uguali dimensioni suddivisi in file di tre per tre, sia necessaria per il conseguimento del risultato tecnico voluto»*.

Pertanto i giudici del tribunale concludono che, **nonostante la diversa colorazione delle facce del cubo non costituisca una caratteristica fondamentale del marchio controverso**, *«le due caratteristiche di tale marchio che sono state correttamente qualificate come essenziali dall'EUIPO sono necessarie per il conseguimento del risultato voluto per il prodotto, rappresentato dalla forma di cubo controversa, cosicché quest'ultima non avrebbe potuto essere registrata come marchio dell'Unione europea»*.

LINK:

[Per scaricare il testo in inglese della sentenza del Tribunale UR clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE - I fornitori del servizio di distribuzione di corrispondenza che, nella loro veste di titolari di una licenza nazionale che li autorizza ad offrire tale servizio, siano tenuti ad effettuare, in conformità delle disposizioni del diritto nazionale, prestazioni consistenti nella notifica formale di atti promananti da organi giurisdizionali o da autorità amministrative, devono essere considerati come "fornitori del servizio universale". Pertanto queste prestazioni **devono essere esentate da IVA** in quanto prestazioni di servizi effettuate dai "servizi pubblici postali".

Lo ha stabilito la **Corte di Giustizia UE nella sentenza del 16 ottobre 2019**, chiamata a fornire chiarimenti nell'ambito di due controversie (**n. C-4/18, c-5/18**) in merito al diniego di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni di **notifica formale di atti** effettuate da due società poste in fallimento per organi giurisdizionali e autorità amministrative.

Il Giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se la notifica formale di atti in forza di norme di diritto pubblico costituisca una prestazione del **servizio postale universale** e, in caso di soluzione affermativa della prima questione se un imprenditore che esegue la notifica formale di atti in base a norme di diritto pubblico sia un **"fornitore del servizio universale"**, e se tali prestazioni siano esenti da imposta.

La Corte di giustizia ricorda che, a norma dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a tali prestazioni, effettuate dai servizi pubblici postali, sono esentate dall'Iva.

La *ratio* di detta disposizione riposa sull'obiettivo di favorire alcune attività di interesse pubblico, come le prestazioni menzionate.

Peraltro, l'esenzione non può applicarsi a servizi specifici che siano scindibili dal servizio di interesse pubblico, tra i quali figurano i servizi che rispondono a particolari esigenze di operatori economici.

LINK:

[Per scaricare il testo delle sentenze clicca qui.](#)

2) SPLIT PAYMENT - ELENCHI AGGIORNATI - Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato gli **elenchi** - per l'anno 2020 - **dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti** (Split Payment).

Si tratta degli elenchi di:

- *società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);*
- *enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;*
- *enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;*
- *enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;*
- *enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche;*
- *società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.*

Gli elenchi sono **aggiornati al 17 ottobre 2019**. I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

LINK:

[Per consultare gli elenchi clicca qui.](#)

3) STARTUP INNOVATIVE - RAPPORTO TERZO TRIMESTRE 2019 - È online la nuova edizione del report di monitoraggio trimestrale dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup innovative.

Il rapporto, che presenta **dati aggiornati al 30 settembre 2019**, è frutto della collaborazione tra Ministero dello sviluppo economico (Direzione Generale per la Politica Industriale) e InfoCamere, con il supporto del sistema delle Camere di Commercio (Unioncamere).

Il rapporto offre una vasta **panoramica sul mondo delle startup**, a quasi sette anni dall'introduzione della policy dedicata, e costituisce uno dei pilastri dell'esteso sistema di monitoraggio curato dal Ministero.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del rapporto clicca qui.](#)

4) RATING DI LEGALITA' - **Online la nuova piattaforma web** - Con un comunicato del 21 ottobre 2019, L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto di aver realizzato una piattaforma *web* dedicata alle imprese per la compilazione e l'invio delle domande e delle comunicazioni in materia di Rating di legalità.

Il WebRating è lo strumento che consente alle imprese di comunicare all'Autorità tutti i dati necessari per ottenere il Rating e le variazioni societarie in modo più semplice e veloce, in un'ottica di trasparenza e collaborazione reciproca.

Il nuovo sistema, che prevede la compilazione di *form online*, è disponibile direttamente dal portale istituzionale www.agcm.it.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del rapporto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla piattaforma clicca qui.](#)

5) CNDCEC - CONTRIBUTO PER IL 2020 - Il Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato l'informativa n. 94 del 23 ottobre 2019 riguardante il contributo dovuto al CNDCEC.

Per l'anno 2020 è stata confermata la **quota di contribuzione** dovuta da tutti gli iscritti all'Albo ed all'Elenco Speciale nelle seguenti misure:

- di **65,00 euro** per i professionisti iscritti all'Albo e Elenco speciale che al 31 dicembre 2019 **non abbiano compiuto i 36 anni**;

- di **130,00 euro** per tutti gli altri iscritti.

E' stata inoltre fissata in **130,00 euro** la quota del contributo annuale dovuto dalle **società tra professionisti**.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'informativa n. 94/2019 clicca qui.](#)

6) AINOP - Prende il via l'**Archivio informatico nazionale delle Opere pubbliche (IINOP)** per il monitoraggio delle opere in Italia e l'interoperabilità delle amministrazioni coinvolte.

È stato, infatti, firmato in data 8 ottobre dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola de Micheli il decreto attuativo del decreto Genova per la condivisione dei dati e delle informazioni relative alle opere pubbliche in Italia.

L'AINOP permetterà di censire l'ingente patrimonio di opere pubbliche presenti sull'intero territorio nazionale di competenza degli Enti e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle autonomie locali e di tutti i Comuni.

Attraverso un'unica piattaforma sarà possibile identificare un'opera e la sua collocazione nel contesto territoriale, visualizzarne i dati, le informazioni e i documenti per un monitoraggio tecnico dell'opera che ne prevenga anche le criticità.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

7) SCONTRINI ELETTRONICI - PRONTA UNA GUIDA OPERATIVA - A decorrere dal 2020 andrà in vigore il nuovo **obbligo di certificazione dei corrispettivi** che decreterà la scomparsa definitiva dei vecchi scontrini e delle vecchie ricevute.

Affinchè gli operatori economici siano adeguatamente informati sulle nuove modalità di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato online una **guida dedicata agli operatori di commercio al minuto e attività assimilate** non obbligati ad emettere fattura (se non richiesta dal cliente) che dovranno certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica.

LINK:

[Per scaricare il testo della GUIDA clicca qui.](#)

8) AL VIA IL MARCHIO DI QUALITA' PER LE GELATERIE ITALIANE NEL MONDO - Bollino blu al **gelato made in Italy** e stop al gelato italiano che di italiano non ha nulla. Questo l'obiettivo del marchio di qualità **Ospitalità italiana - Gelaterie italiane nel mondo**, promosso da **Unioncamere** con il supporto di **ISNART** (Istituto nazionale di ricerche turistiche).

Dopo quella della ristorazione, quindi, anche l'arte del gelato made in Italy avrà all'estero il suo riconoscimento di qualità e di italianità, certificato con verifiche indipendenti e imparziali.

Il **disciplinare** al quale gli aspiranti gelatai italiani nel mondo dovranno attenersi si compone di una molteplicità di **requisiti articolati in 10 regole** che riguardano l'accesso e la posizione della struttura, l'accoglienza, la comunicazione, l'ambiente interno, il prodotto, il servizio, la trasparenza, gli elementi accessori, l'approccio ecocompatibile e la valorizzazione del Made in Italy.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del comunicato stampa di Unioncamere clicca qui.](#)

9) ANTIRICICLAGGIO - E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il **D.Lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019**, recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017, nonché attuazione della direttiva 2018/843 (c.d. "*V Direttiva antiriciclaggio*") che modifica la direttiva UE n. 2015/849 relativa alla **prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio** o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive n. 2009/138/CE e n. 2013/36/UE.

Tra le novità previste dal provvedimento l'ampliamento dei poteri delle Autorità di Vigilanza, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra Autorità Nazionali, nuove misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare per i clienti che operano con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Inoltre, il decreto consente alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 125/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva \(UE\) 2018/843 clicca qui.](#)

10) PAGAMENTO IMPOSTE IPOTECARIE - Modifiche in arrivo per il **pagamento delle imposte ipotecarie riferite all'aggiornamento dei registri immobiliari**.

Sarà **possibile utilizzare il modello F23 fino al 31 dicembre 2019**. A decorrere **dal 1° gennaio 2020**, il pagamento dell'imposta ipotecaria, delle **tasce ipotecarie**, dell'**imposta di bollo e delle sanzioni**, in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie, sarà effettuato esclusivamente utilizzando il **modello F24 ELIDE** ("F24 Versamenti con elementi identificativi").

Lo ha stabilito l'Agenzia delle entrate con **provvedimento del 28 ottobre 2019, Prot. 734564**, recante "*Modalità di versamento dei tributi da corrispondere agli Uffici Provinciali – Territorio in relazione ai servizi ipotecari*".

Con il passaggio dei versamenti dal modello F23 all'F24 viene garantita una maggiore efficienza nella gestione dei tributi e si attua un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti.

Sarà **possibile utilizzare il modello F23 fino al 31 dicembre 2019**. Dal 1° gennaio 2020 i versamenti per tributi relativi ai servizi ipotecari potranno avvenire solo con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

11) NAUTICA DA DIPORTO - Con la pubblicazione della Newsletter del 28 ottobre 2019, l'**Autorità Garante della protezione dei dati personali** comunica che ha richiesto, al Ministero dei Trasporti sul Codice della nautica da diporto, **maggiori tutele per i dati personali trattati nell'ambito della nautica da diporto**.

Il Garante ha formulato una serie di osservazioni sullo schema di decreto legislativo del Ministero - che riforma il precedente decreto del 2017 e sul quale l'Autorità aveva già reso parere - al fine di rendere lo schema pienamente conforme ai principi ed alle garanzie in materia di protezione dei dati personali.

Scopo del decreto è aggiornare i procedimenti amministrativi in materia di nautica da diporto alle previsioni del sistema telematico centrale ad essa riferito (SISTE), istituire l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), completare e chiarire il Codice attraverso una maggiore sistematicità e semplificazione del quadro dei decreti attuativi.

Diversi gli ambiti che hanno interessato le indicazioni del Garante in questa complessa materia, tra cui l'Elenco nazionale degli istruttori di vela, l'Anagrafe nazionale delle patenti, l'Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto e i dati riportati sulla patente nautica.

L'Autorità ha suggerito, tra l'altro, al Ministero di integrare lo schema, prevedendo l'utilizzo di codici comunitari armonizzati o di codici nazionali per annotare sulla patente nautica le limitazioni e le prescrizioni nei confronti di soggetti affetti da problematiche psicofisiche, impedendo in tal modo la diretta conoscibilità delle informazioni sullo stato di salute.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

12) 100 milioni di euro dalle Camere di commercio per traghettare le PMI nel digitale.

A tanto ammonta lo sforzo delle Camere di commercio italiane impegnate da tempo nel sostegno alla transizione delle imprese del nostro Paese all'economia 4.0.

Ad annunciare l'approvazione del nuovo Piano triennale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico è stato il Presidente di Unioncamere, *Carlo Sangalli*, aprendo i lavori dell'assemblea dei Presidenti delle Camere di commercio, che si è tenuta il 29 ottobre scorso a Treviso alla presenza, fra gli altri, del Ministro *Stefano Patuanelli*.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa di Unioncamere clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del discorso tenuto dal Ministro Patuanelli clicca qui.](#)

13) SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2019 - La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 24 ottobre scorso:

a) ha approvato un documento in materia di **semplificazione amministrativa e normativa**. Il testo contiene le criticità e le proposte illustrate dal presidente *Stefano Bonaccini* nel corso dell'incontro il ministro della Pubblica Amministrazione, *Fabiana Dadone* lo scorso 9 ottobre;

b) ha esaminato il **Piano nazionale anticorruzione 2019** approvato nell'adunanza del consiglio dell'Autorità nazionale anti corruzione (ANAC) del 2 ottobre 2019 e al contempo è stato espresso **parere favorevole** con una raccomandazione contenuta in un documento che è stato consegnato al Governo in cui si sottolinea l'esigenza che vengano fornite maggiori indicazioni in merito alle modalità di controllo delle autodichiarazioni rese, sia in materia di conflitto di interessi che di altre misure di prevenzione specifiche che ne rappresentano una derivazione.

LINK:

[Per consultare il documento sulla semplificazione amministrativa clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... POTREBBE ARRIVARE LA PEC OBBLIGATORIA PER GLI AUTOMOBILISTI !

Il proprietario del veicolo dovrà comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche per ricevere le comunicazioni relative alle infrazioni commesse.

Il CNEL ha presentato, il 25 settembre 2019, **tre disegni di legge (DDL Camera 31, 32, 33)** per modificare il **Codice della Strada**, col dichiarato obiettivo di **migliorare la sicurezza stradale e contrastare l'aumento degli incidenti**.

Il primo **DdL n. 31**, rubricato "*Modifiche alla legislazione vigente sulla pianificazione, l'attuazione e il monitoraggio degli interventi in materia di sicurezza stradale. Costituzione della Consulta nazionale per la sicurezza stradale e per la mobilità sostenibile*", è finalizzato a rafforzare la capacità di governo in tema di sicurezza stradale, prevedendo il rilancio di uno specifico organismo, la "**Consulta nazionale per la sicurezza stradale**" già esistente presso il CNEL dal 2001, con compiti di consultazione pubblica, proposta, i promozione di iniziative a sostegno della sicurezza e dello sviluppo sostenibile della mobilità, valutazione degli esiti del monitoraggio, come pure delle risultanze del conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di domanda di mobilità.

Il secondo **DdL n. 32**, rubricato "*Interventi di modifica al codice della strada per il rafforzamento della effettività delle prescrizioni. Protezione degli utenti vulnerabili. Controllo diffuso. Semplificazione e contenimento della spesa*", si propone – oltre ad una **intensificazione delle sanzioni amministrative accessorie e penali** all'accertamento di reati, previste dall'**art. 222 del Codice della Strada** - di **modificare il testo dell'art. 80 del Codice della Strada**, statuendo, all'atto dell'immatricolazione dei veicoli, ovvero della revisione periodica degli stessi, **l'obbligo per il proprietario di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** per le notificazioni delle violazioni previste dall'**articolo 201 dello stesso C.d.S.**, in linea con le disposizioni già contenute nel **decreto interministeriale 18 dicembre 2017**, recante la "*Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata*".

Il terzo **DdL n. 33**, infine, riguarda le "*Modifiche al codice della strada in materia di sicurezza del lavoro e per il sostegno al lavoro meccanizzato in agricoltura*", estendendo le revisioni previste dai veicoli e disciplinate dall'art. 80 C.d.S. **sia alle macchine agricole che a quelle operatrici**. L'**art. 105 C.d.S.**, sul traino di macchine agricole, viene emendato nella finalità di adeguare l'ordinamento alla mutata esigenza delle macchine agricole che circolano su strada per le necessità produttive del settore, stabilendo inoltre che l'eventuale scavalco dei limiti circoscritti all'art 105, raffigura un convoglio agricolo eccezionale.

LINK:

[Per scaricare il testo dei tre disegni di legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.I. 18 dicembre 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del CNEL clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 21 AL 31 OTTOBRE 2019)

1) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 5 agosto 2019, n. 106: Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie. (Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 2 ottobre 2019, n. 122: Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni. (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 22 luglio 20192: Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2019. (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 27 agosto 20192: Modifica del decreto 22 luglio 2019 concernente le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2019. (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 11 ottobre 20192: Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti per le imprese di autotrasporto per l'annualità 2019. (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

7) Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125: Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero della giustizia - Decreto 13 ottobre 20192: Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) ISTAT - Comunicato - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di settembre 2019, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Delibera 16 ottobre 2019: Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2020. (Delibera n. 6/2019). (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 18 ottobre 2019: Programmazione dei bandi relativi alle misure brevetti+, marchi+ e disegni+. (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Ministero dell'interno - Decreto 18 ottobre 2019: Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019 - Supplemento Ordinario n. 11).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 21 AL 31 OTTOBRE 2019)

1) Raccomandazione (UE) 2019/1658 della Commissione del 25 settembre 2019, relativa al recepimento degli obblighi di risparmio energetico a norma della direttiva sull'efficienza energetica. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 275 del 28 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)

**Nella vita non contano
i passi che fai,
né le scarpe che usi,
ma le impronte che lasci.**